



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Gestione Strade

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497850

F +39 0461 497539

pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it

@ gestione.strade@provincia.tn.it

web <http://sdi-pat.provincia.tn.it/sgs/>



P

2

S106/2026/19.5.6-2026-190/LR

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: Rilascio ordinanza dal giorno 12/10/2026 al giorno 15/10/2026, nell'orario notturno 20:00 - 6:00.

S.S. 45 bis della Gardesana Occidentale dalla progressiva 109+690 (imbocco sud galleria Orione) alla progressiva 111+860 circa (imbocco nord galleria Casagrande) nel territorio dei Comuni di Riva del Garda e Ledro.

S.S. 45 bis Variante Riva dalla progressiva 112+780 alla progressiva 113+400 circa (all'interno della galleria Englo) nel territorio del Comune di Riva del Garda.

S.S. 240 di Loppio e Val di Ledro dalla progressiva 17+800 alla progressiva 17+900 circa (all'interno della galleria del Monte Brione) nel territorio del Comune di Riva del Garda.

istituzione di:

- SENSO UNICO ALTERNATO,
- DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48 Art. 116),
- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ di 40 Km/h (fig. II.50 Art. 116)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE

Rilevato che il Servizio Gestione Strade della P.A.T. ha la necessità di eseguire i lavori di rotolavaggio e pulizia della galleria Englo lungo la S.S. 45 bis Variante Riva, delle gallerie Casagrande e Orione lungo la S.S. 45 bis Gardesana Occidentale e della galleria Monte Brione lungo la S.S. 240 di Loppio e Val di Ledro

Considerato opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, per esigenze di carattere tecnico e per agevolare l'esecuzione di detti lavori, prevedere la regolamentazione della circolazione come indicato in oggetto.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285.

ORDINA

- Che, con decorrenza dal giorno 12/10/2026 al giorno 15/10/2026, a partire dalle ore 20:00 alle ore 6:00, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

SS 45 bis: dalla progress. 109+690 alla progress. 111+860

SS 45 bis Variante Riva: dalla progress. 112+780 alla progress. 113+400

SS 240: dalla progress. 17+800 alla progress. 17+900

Istituzione di SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI in modo da regolare la viabilità ordinaria con particolare riguardo alle immissioni, agli accessi laterali ed ai passi carrabili. Provvedimento valido dalle 20:00 alle 6:00; nelle restanti ore ripristino dello stato dei luoghi;

Istituzione di DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48 Art. 116)

Istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ di 40 km/h

- L'autorizzazione al transito lungo il tratto stradale della S.S. 45 bis dal km 106,848 al km 112,000, in deroga all'ordinanza che vieta il transito agli autoveicoli aventi altezza superiore a m 3,50, autoveicoli trainanti un rimorchio, autoveicoli aventi massa a pieno carico superiore a 24 tonnellate, agli automezzi della ditta SEVEN SERVICE S.R.L. utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- Le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, da porre in corrispondenza dei tratti interessati, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Impresa SEVEN SERVICE S.R.L. con sede a Napoli (NA).
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.
- È fatto obbligo a chiunque spetti osservare la presente ordinanza e farla osservare.

IL DIRIGENTE

- Ing. Sergio Deromedis -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).